

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento comunitario né con l'ordinamento internazionale.</p> <p>La proposta normativa è diretta a operare modifiche alla legge regionale n.13/2022, finalizzata a introdurre misure volte ad avviare interventi di rigenerazione urbana e contrastare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea e con quelli enunciati nella Comunicazione della Commissione Europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011)571).</p> <p>Gli interventi di rigenerazione urbana rientrano, inoltre, nelle misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale).</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>Il quadro normativo nazionale in materia è fornito <i>in primis</i> dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione che annovera il “governo del territorio” fra le materie di legislazione concorrente, per la quale le Regioni sono tenute ad osservare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di “governo del territorio” coincide con l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati tutti gli usi ammissibili del territorio e in essa rientrano anche l’urbanistica e l’edilizia (ex plurimis sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003).</p> <p>L’attività edilizia, anche attraverso interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è rimessa alla disciplina concorrente di Stato e Regioni ma le ricadute che il suo esercizio determina sul territorio coinvolgono anche aspetti e “beni” certamente rimessi alla esclusiva tutela statale, quali l’ambiente e la tutela dei beni culturali e del paesaggio (articoli 9 e 117, secondo comma, lett.s della Costituzione), rispetto ai quali è precluso alle Regioni introdurre un minore rigore di protezione, secondo un costante orientamento della Corte Cost. (sentenze n. 232/2008 e n. 101/2010).</p> <p>Per la rigenerazione urbana, correlata alla premialità volumetriche e all’ammissibilità di deroghe ai parametri urbanistici, il quadro di riferimento statale, in attesa</p>

	<p>dell'approvazione di una disciplina organica statale in materia è stato ricondotto inizialmente nel c.d. "Piano casa", misura straordinaria di rilancio del mercato edilizio contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e per la cui attuazione è stata sottoscritta Intesa Stato-Regioni in data 1 aprile 2009.</p> <p>Successivamente, il legislatore statale ha progressivamente allargato l'ambito degli interventi di ristrutturazione, prima con l'articolo 5 del DL n.70/2011 e poi con l'articolo 30 del DL 69/2013, ma sempre con misure temporanee, cui le regioni hanno dato attuazione attraverso proroghe dei meccanismi incentivanti (come anche la Regione Campania che ha procrastinato l'applicazione della legge regionale n.19/2009), ovvero attraverso l'introduzione di misure stabili, nel rispetto della pianificazione urbanistica, di cui sono stati conseguentemente implementati i contenuti e della pianificazione paesaggistica, in applicazione del D.Lgs n.42/2004.</p>
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con gli articoli 7 e 8, ai sensi dei quali la Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata e promuove ogni iniziativa per valorizzazione le risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale e per favorire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	La proposta normativa apporta modifiche ai commi 13 e 14 dell'articolo 4 (Interventi edilizi di rigenerazione urbana) e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.13/2022 (per il quale si opera rettifica di un refuso).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa né comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	La materia "governo del territorio" è tra quelle affidate dall'art. 117 Cost. alla competenza legislativa concorrente. Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, tuttavia, non è stata approvata una legge recante i principi fondamentali della materia; pertanto, nel corso degli anni si è formata una cospicua giurisprudenza costituzionale che ha individuato di volta in volta, con riferimento ai singoli ambiti

	<p>materiali riconducibili alla macro materia de quo, i principi fondamentali ricavati dalla legislazione statale, cui le Regioni devono attenersi.</p> <p>La materia “governo del territorio” interferisce, inoltre, con una serie di altri ambiti di disciplina di competenza statale, quali la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali (C. Cost, sentenze nn. 68/2018 e 113/2018), ordinamento civile (distanze tra edifici, C. Cost. sentenza nn. 6/2013 e 50/2017), determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (con riferimento, ad esempio, alla disciplina della SCIA, C. Cost. sentenza n. 164/2012).</p> <p>Tanto premesso, la disciplina della rigenerazione urbana e della riqualificazione edilizia, con relative premialità volumetriche, è oggetto di ripetuti contenziosi costituzionali fra lo Stato e le Regioni, ma sulla legge regionale n.13/2022, oggetto di modifica con il disegno di legge in esame, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnazione in seduta del 5 ottobre 2022.</p> <p>In tale contesto il disegno di legge, con le modifiche apportate ai commi 13 e 14 dell’articolo 4 della legge regionale n.13/2022 chiarisce che l’incentivazione degli interventi di riqualificazione di parte del territorio interessato avviene senza impattare sulle zone omogenee dei piani urbanistici. Inoltre, si stabilisce che sono ammissibili i cambi di destinazione d’uso che prevedano esclusivamente destinazioni compatibili o complementari con quelle della zona omogenea in cui tali complessi ricadono. Ciò significa, nel comma 14, che nelle fattispecie di recupero e riutilizzo dei complessi industriali e produttivi, eliminato il riferimento all’utilizzo per finalità residenziali, è necessario conservare la natura produttiva, anche per le finalità di riutilizzo. Da questo punto di vista, l’intento di salvaguardare la compatibilità con le scelte di destinazione della pianificazione urbanistica risulta in linea con l’esigenza di salvaguardia delle prerogative comunali in materia, come affermate dalla Corte Costituzionale con sentenza n.202/2021.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L’intervento normativo non prevede l’adozione di un regolamento attuativo.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La proposta normativa reca modifiche ordinamentali senza effetti finanziari e, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l’amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.